

ding criminali, che operano su scala internazionale.

Tracciare e quantificare, quindi, tutte queste movimentazioni diventa estremamente complicato. Il volume di giocate illegali, e quindi di profitti, è però rilevante. Basti pensare all'entità dei patrimoni sequestrati ai referenti delle *cosche* che gestivano le scommesse, nell'ordine di decine, più spesso di centinaia di milioni di euro. Patrimoni che sono stati investiti e riciclati in tutta Italia e all'estero.

Un ulteriore dato della dimensione del fenomeno può essere colto dall'attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A luglio 2015, l'Agenzia aveva oscurato 5.436 siti di scommesse non autorizzati, mentre al dicembre 2018 i siti di gioco confluiti nella *black list* dell'Agenzia risultavano saliti a 8.009²¹⁵⁰.

La congiunzione tra l'ambito propriamente illegale, sinora descritto, e quello del settore del gioco legale, comunque d'interesse delle organizzazioni mafiose, passa attraverso tutta una serie di attività che si collocano nel mezzo tra le due e che vanno a coprire diversi ambiti connessi ai giochi. Le numerose indagini svolte sul territorio hanno evidenziato, infatti, la capacità delle organizzazioni criminali di lucrare sulle attività indirette e collaterali al settore, si è detto dei prestiti ad usura elargiti ai giocatori, cui si aggiungono l'imposizione di lavoratori e fornitori di beni e servizi e gli investimenti nelle strutture alberghiere e in locali di intrattenimento. Investimenti, quest'ultimi, realizzati delocalizzando all'estero la sede legale delle imprese.

Si arriva addirittura a casi in cui le organizzazioni criminali, con la complicità di gestori delle ricevitorie o delle agenzie di scommesse, hanno acquistato, anche a prezzi maggiorati, biglietti vincenti di concorsi e lotterie nazionali, per riciclare i proventi di altre attività illecite.

Queste condotte fanno da ponte, come accennato, verso la **seconda direttrice** altrettanto importante per le mafie, quella dell'infiltrazione del **gioco legale**.

È utile, a questo punto, descrivere la filiera del gioco legale:

-*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*: è l'organo preposto, tra l'altro, al controllo del gioco *on line* attraverso il monitoraggio dei *concessionari*;

-*Concessionari*: sono le persone giuridiche in possesso della *concessione* (ottenuta a seguito di gara pubblica), che stipulano i contratti con numerosi *gestori* degli apparecchi e che sono responsabili verso l'*Agenzia* della raccolta

²¹⁵⁰ Lo Stato italiano contrasta l'offerta transfrontaliera irregolare di gioco tramite siti internet esteri, da parte di operatori che non dispongono di concessione rilasciata da A.D.M., obbligando i fornitori di servizi di rete ("*internet service provider*") al c.d. "oscuramento" dei citati siti esteri. L'attività di contrasto ha avuto avvio nel 2006. Anche in questo caso si rileva una tendenza crescente negli ultimi anni: 418 siti oscurati nel 2013; 489 nel 2014; 504 nel 2015; 679 nel 2016; 580 nel 2017; 1.042 nel 2018 (Fonte dati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "Libro blu 2018").

delle scommesse.

-Gestori o distributori: ricevono dal *concessionario* il mandato per la distribuzione, l'installazione e la gestione delle attività di raccolta del gioco e in quanto proprietari degli apparecchi, garantiscono ai *concessionari* la loro conformità alla normativa vigente;

-Esercenti: sono i titolari degli esercizi pubblici in cui le *macchinette* vengono installate, i quali, stipulando un contratto con i *gestori*, si impegnano a fornire lo spazio necessario alla collocazione degli apparecchi, l'alimentazione elettrica, nonché la custodia, in cambio di un corrispettivo proporzionale alle giocate²¹⁵¹.

Le condotte criminali puntano proprio a inserirsi in questa filiera e sono per lo più finalizzate all'alterazione dei flussi di comunicazione dei dati di gioco, dagli apparecchi al sistema di elaborazione del *concessionario*. Grazie a questo meccanismo la criminalità si appropria non solo degli importi di spettanza dei Monopoli a titolo di imposta, ma anche dell'aggio del *concessionario* che è direttamente proporzionale al volume delle giocate.

Le modalità di manipolazione sono numerose, da quelle più raffinate - attraverso svariate tecniche di introduzione abusiva nel sistema telematico - a quelle più semplici di scollegare le apparecchiature dalla rete pubblica. Fondamentale risulta l'apporto di figure dotate di specifiche competenze tecniche, in grado di sfruttare al meglio le nuove tecnologie informatiche. Queste figure sono funzionali alla manomissione degli apparecchi da gioco (agendo sulle schede elettroniche²¹⁵²), allo scopo di eliminare il collegamento alla rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e quindi far registrare un minor numero di giocate per sottrarsi all'imposizione fiscale, alterando anche le percentuali minime di vincita previste dai regolamenti.

In sostanza, pur risultando regolarmente collegate alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le *slot machines* e le *video lottery* (VLT) trasmettono solo parzialmente i dati relativi alle giocate, consentendo, in tal modo, una gestione "separata" illecita delle giocate realmente effettuate, sottratte così all'imposizione tributaria.

²¹⁵¹ Gli importi che non vengono "restituiti" ai giocatori in caso di vincita, i cd. *payout*, vengono periodicamente ritirati dal gestore e riversati al concessionario. Quest'ultimo, oltre al suo vantaggio, incassa anche gli importi a titolo di *Prelievo Erariale Unico* (PREU), che poi è tenuto a versare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La parte restante, al netto della remunerazione per l'esercente, costituisce il profitto del gestore.

²¹⁵² Grazie, ad esempio, all'ausilio di un "abbattitore", cioè di una doppia scheda che si interpone tra la scheda di gioco originale - omologata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - e il connettore che veicola i dati di gioco al Monopoli. L'alterazione dei flussi di trasmissione dei dati telematici può essere effettuata anche con i cd. *cloni*, ovvero apparecchi e congegni da gioco con lo stesso codice identificativo di altri apparati per i quali sia stato rilasciato il nulla osta di distribuzione e il nulla osta di messa in esercizio, installati all'interno di esercizi aperti al pubblico e adibiti alla raccolta di giocate che, non rilevati dalla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sfuggono completamente all'imposizione tributaria.



Relazione
del Ministro dell'Interno
al Parlamento sull'attività svolta
e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia



In altri casi, tali figure professionali rivestono un livello ancora più elevato. Sono al vertice, infatti, di gruppi imprenditoriali del settore dei giochi, spesso a composizione familiare, e non sempre risultano intranei alle organizzazioni mafiose, pur indirizzandole con competenza nelle scelte strategiche. Rappresentano, cioè, necessarie figure di raccordo, dotate di un elevatissimo *know-how* professionale e degli opportuni contatti transnazionali, spesso in grado di stabilire sinergie, di volta in volta, con esponenti delle più importanti famiglie siciliane, calabresi, pugliesi, lucane e campane, per mettere in campo proficue strategie d'azione. Si vedrà come questi personaggi vengono definiti, nel corso delle indagini, come *"re dei videopoker"*.

Oltre al settore delle *slot machines* e delle *video lottery*, anche le *sale bingo* rappresentano un comparto legale di grande interesse per la criminalità organizzata, al punto che le concessioni sono state acquistate, in molti casi, a prezzi maggiorati.

Un altro settore infiltrato è quello delle competizioni ippiche, in cui sono state registrate irregolarità nella gestione delle scommesse presso le ricevitorie, nell'alterazione dei risultati, attraverso accordi occulti tra scuderie o *driver* e col doping.

Non si escludono, poi, illiceità nel meccanismo autorizzatorio, laddove *"...possono poi entrare in gioco relazioni corruttive/collusive con i pubblici ufficiali che devono rilasciare autorizzazioni o effettuare controlli..."*²¹⁵³.

Dalla disamina di tutta la filiera del gioco legale emerge chiaramente come le mafie puntino non solo ad avere ingenti profitti, ma anche a creare una rete funzionale al riciclaggio dei capitali illeciti.

Un problema, quello del riciclaggio attraverso il gioco, rispetto al quale è progressivamente maturata la consapevolezza, da parte delle istituzioni, nazionali e comunitarie, di intervenire normativamente per meglio regolamentare il sistema.

Già in un *report* del 2009, il GAFI²¹⁵⁴, con particolare riferimento ai *casinò*, aveva evidenziato l'attività di *"cash intensive"*, l'ampia gamma di servizi finanziari offerti (apertura di conti, rimesse di fondi, versamenti e prelievi di contante) e l'elevato numero di transazioni (specie elettroniche) come fattori di rischio.

Sempre nel 2009, proprio per limitare il riciclaggio attraverso il settore dei giochi, il Legislatore ha previsto, con

²¹⁵³ "Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito" della Commissione parlamentare antimafia.

²¹⁵⁴ Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), ovvero Financial Action Task Force (FATF), costituito al vertice del G7 nel 1989 e composto dai rappresentanti dei mercati finanziari più importanti, svolge un ruolo fondamentale in materia di contrasto al riciclaggio. In particolare, il Gruppo ha emanato, nel tempo, alcune regole (le cd. Raccomandazioni), alle quali gli Stati si ispirano per armonizzare le proprie norme di prevenzione del riciclaggio. L'Unione Europea ha recepito da tempo le indicazioni del GAFI in direttive che, attuate dai singoli Stati Membri, mirano a rendere sempre più omogenee le normative nazionali.

il D. Lgs. n. 151/2009, che ha integrato il D.lgs. 231/2007, l'applicazione dell'obbligo di effettuare le segnalazione delle operazioni sospette anche per i prestatori di servizi di gioco. Un obbligo progressivamente esteso agli operatori di tutte le tipologie di gioco, comprese quelle *on line*²¹⁵⁵.

Anche il Direttore dell'UIF, nel corso della sua audizione del 10 dicembre 2019 dinanzi alla citata *Commissione parlamentare Antimafia*, ha affrontato il tema del riciclaggio in relazione alla tematica in esame, evidenziando come *“le collaborazioni prestate all'Autorità Giudiziaria, in particolare alle Direzioni Distrettuali Antimafia presso primarie Procure del meridione, hanno portato alla luce l'esistenza di associazioni di stampo mafioso con proiezione transnazionale che, avvalendosi di società non italiane e dislocando in Paesi esteri i server per la raccolta e la gestione delle giocate, hanno esercitato abusivamente attività di gioco e scommesse sul territorio nazionale, riciclando ingenti proventi illeciti. Seguendo il percorso del denaro utilizzato per scommettere tramite internet, è emerso, tra l'altro, come gruppi della criminalità organizzata si adoperassero per sviluppare forme di controllo sul mercato delle scommesse clandestine online. I guadagni accumulati venivano poi reinvestiti in patrimoni immobiliari e attività finanziarie all'estero...”*.

Nel rilevare, poi, le forti criticità sul piano dell'accertamento, connesse alla transnazionalità del fenomeno - sempre più ricorrente nelle indagini degli ultimi anni - il Direttore ha evidenziato che *“...le attività di riciclaggio nel settore del gioco con significativi collegamenti con l'Italia si concentrano in particolari paesi ed aree geografiche. Si riscontra il diffuso ricorso ad articolati gruppi di società, con svariati soggetti e ruoli, per la prestazione di servizi di gioco. Si tratta di schemi sofisticati posti in essere da organizzazioni criminali, sovente di stampo mafioso. Le società risultano costituite prevalentemente in paesi, anche europei, con regimi che consentono l'anonimato o la schermatura della titolarità “legale” o “effettiva”. Società che offrono servizi di gioco sono stabilite spesso a Malta o, comunque, in tale Paese è collocato il relativo centro operativo. Tale scelta appare motivata dagli incentivi offerti dal sistema locale in termini di vantaggi fiscali e facilità di accesso al mercato dei giochi attraverso l'ottenimento di licenze. L'ampia disponibilità di servizi bancari e finanziari sulla piazza maltese costituisce un ulteriore fattore attrattivo. Il ciclo di gestione finanziaria prevede trasferimenti in Italia, su*

²¹⁵⁵ Il 28 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 che recepisce, nel nostro ordinamento, la V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 UE) per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il Decreto introduce anche modifiche e integrazioni ai Decreti legislativi n. 90 e 92 del 2017, a loro volta attuativi della direttiva n. 2015/849. Infatti, ha apportato significative novità, a partire dalla stessa definizione dei soggetti e delle attività di gioco. Nello stabilire che l'attività di gioco è svolta dai prestatori di servizi di gioco, su concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), viene operata un'importante distinzione tra i vari soggetti che compongono la *filiera* del gioco: il *concessionario* del gioco, cioè la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco; i *distributori*, cioè le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco; gli *esercenti*, cioè i titolari degli esercizi commerciali cui viene svolta l'attività di gioco. Tale distinzione assume rilievo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio imposti rispettivamente ai concessionari e alle reti distributive.

conti di persone fisiche o giuridiche, di disponibilità provenienti da società di gioco con sede all'estero, riconducibili a titolari effettivi di nazionalità italiana, spesso indagati nel nostro Paese anche per reati di stampo mafioso. Viene in tal modo portato a compimento il complessivo circuito di riciclaggio, al contempo ottenendo ingenti guadagni attraverso l'attività di business...".

Sul piano della prevenzione e contrasto, accanto al presidio antiriciclaggio, di cui la DIA è parte fondamentale, è importante richiamare la previsione normativa²¹⁵⁶ che consente al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza, di effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati new slot e videolottery, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ad eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori²¹⁵⁷.

Un ruolo di primo piano viene svolto anche dai Prefetti che, attraverso l'emissione di interdittive antimafia, impediscono alla criminalità organizzata di acquisire, tra l'altro, le concessioni pubbliche, comprese quelle per l'esercizio delle attività di gioco.

La lettura di alcuni provvedimenti prefettizi risulta di particolare interesse per l'analisi del fenomeno, che interessa non solo le aree di tradizionale radicamento mafioso, ma anche quelle di proiezione. Viene, infatti, evidenziato l'intreccio di interessi economici, che passano attraverso una "strategia comune alla criminalità organizzata, tendente a dissimulare la permeabilità mafiosa attraverso il cosiddetto "wulzer" delle cariche sociali e delle quote di partecipazione societarie e con la creazione di una fitta rete di rapporti con società, che si susseguono nel tempo allo scopo di superare le maglie dei controlli. Il tentativo di celare all'esterno l'esistenza della medesima "governance criminale" è dimostrato in maniera inopinabile dalla pluralità dei dati informativi raccolti in sede di istruttoria, rappresentati dalla gravità dei precedenti penali a carico di soggetti ai quali la società e i suoi componenti sono legati da stretti rapporti economici con persone pregiudicate per associazione di tipo mafioso e dalla vicinanza con personaggi di spicco appartenenti alla 'ndran-

²¹⁵⁶ Introdotta dall'art. 10 della legge n.44/2012 e confermata dall'art. 29 del decreto-legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019.

²¹⁵⁷ L'art. 24 comma 20 del D.L. n. 98/2011 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria."), convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 vieta la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18. Il titolare dell'esercizio commerciale o del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni 18 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 (irrogata dall'ADM), nonché con la chiusura dell'esercizio commerciale da 10 fino a 30 giorni (se recidivi per 3 volte è disposta la revoca da qualunque autorizzazione/concessione amministrativa). Per tale fine il titolare è autorizzato ad identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Qualora la violazione del divieto di partecipazione dei minori riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elettronici, vi è anche la sospensione da 1 a 3 mesi dell'attività ed i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali con il trasgressore.

gheta e al clan dei Casalesi...²¹⁵⁸.

In ultimo, per completezza, appare doveroso ricordare la tendenza del gioco illegale a creare una vera e propria forma di dipendenza comportamentale, che determina non solo gravi disagi alla persona ma, soprattutto, può arrivare a compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario di un soggetto fino all'indebitamento e all'assoggettamento – come si è già accennato – a prestiti a tassi usurari erogati dalla criminalità organizzata. Anche in questo caso vanno segnalati molteplici interventi del legislatore, finalizzati a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico²¹⁵⁹.

Nella già citata *“Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito”*, la Commissione parlamentare sottolineava, nel 2016, come *“...l'espansione del gioco d'azzardo legale fa da battistrada a quello illegale e lo potenzia...”*, tenuto anche conto del fatto che spesso chi perde al gioco diviene vittima delle condotte estorsive e usuarie del crimine organizzato: *“...in altri casi ancora sono gli stessi gestori che manipolano artatamente le vincite e le perdite, in modo da fidelizzare alcuni giocatori o, viceversa, per “spremerne” altri e consegnarli agli usurai...”*.

Ancor prima, nel suo trattato sulla *camorra* del 1863, lo stesso Monnier fotografava un'immagine *ante litteram* della *ludopatia*, mettendola in stretta connessione a un impietoso giudizio morale sul gioco di Stato: *“Il lotto è il giuoco più immorale, è una partita vergognosamente ineguale fra il fisco e il popolo, che frutta al primo delle centinaia di milioni. È un tributo vergognoso imposto alla perpetua illusione del povero. Ma il povero non vuole esserne sollevato. Già due o tre volte la rivoluzione ha minacciato di insorgere se le si toglieva il lotto. Garibaldi stesso, colla sua onnipotenza, non ha potuto abolire questa istituzione più radicata della dinastia de' Borboni. Il popolo avrebbe richiamato Francesco II per riacquistare il diritto di rovinarsi in favore di lui, e di arricchire il fisco riducendosi a morir sulla paglia”*.

²¹⁵⁸ Stralcio di una recente interdittiva antimafia emessa da una Prefettura del Nord nei confronti di una nota società attiva nel settore dei giochi.

²¹⁵⁹ Si tratta di interventi che rientrano nella materia della tutela della salute, per la quale le leggi statali e regionali concorrono nell'osservanza dei principi di cui all'art 11, terzo comma della Costituzione. Il comma 2 dell'art. 15-ter (*Piano straordinario di contrasto del gioco illegale*) del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102 ha istituito il “Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori”, finalizzato alla prevenzione e alla repressione del gioco illegale, alla sicurezza del gioco e alla tutela dei minori. Sempre in tema di contrasto alla *ludopatia* il cd. “Decreto Balduzzi” (D.L. n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012) che ha previsto la limitazione della pubblicità dei giochi con vincite in denaro; l'obbligo di esplicitare le probabilità di vincita e il rischio di dipendenza dal gioco; il divieto di accesso dei minori alle sale ovvero alle aree destinate al gioco; controlli mirati per verificare il rispetto di norme a tutela dei minori; la regolamentazione della presenza dei punti di raccolta del gioco.

c. Il fenomeno sul territorio nazionale

Di seguito vengono passate in rassegna le più recenti evidenze di analisi e giudiziarie emerse nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa, iniziando la disamina dalle interferenze della *camorra* in Campania (a cui spetta, se non altro sotto il profilo storico, la primazia nel settore in esame), per poi passare alla Sicilia, alla Calabria, alla Puglia e alla Basilicata, regioni in cui, da tempo, le consorterie manifestano un profondo interesse nel *business* del gioco illegale e delle scommesse.

Verrà poi tracciato un quadro di situazione delle aree del centro e del nord del Paese, necessario per comprendere l'estensione del fenomeno. La descrizione delle indagini concluse negli ultimi anni darà conto, ancora una volta, dell'esigenza manifestata dai *clan* di proiettare il proprio interesse, in tale ambito, anche fuori dalle aree a tradizionale insediamento, "colonizzando" intere parti della filiera al centro e al nord del Paese.

Si è quindi ritenuto utile dedicare un paragrafo all'operatività dei sodalizi "in proiezione", fortemente contrastati, negli ultimi anni, dall'azione giudiziaria delle DDA del centro-nord, in particolare quelle di Roma, Torino, Genova, Milano e Bologna.

- Il ruolo primigenio della camorra in Campania

Un'analisi aderente al quadro situazionale odierno deve tenere conto di come il fenomeno si sia sviluppato nel tempo: è indubbio che la *camorra* riveste un ruolo di primogenitura nell'infiltrazione criminale del settore del gioco.

Se si considerano le varie ipotesi attribuite alla sua stessa origine terminologica, risale al 1735 il primo uso ufficiale del termine *camorra* "...quando una circolare regia autorizzò l'apertura a Napoli di otto case da gioco, compresa la 'Camorra avanti palazzo', intendendo il palazzo reale sull'attuale piazza del Plebiscito, dove per molti secoli era rimasta attiva una casa da gioco. In questo caso, il termine costituisce quasi certamente una fusione tra 'capo' e 'morra', il gioco di strada napoletano, uno dei più antichi in Italia, nel quale due giocatori aprono la mano chiusa a pugno gridando il numero delle dita mostrate dall'avversario e contemporaneamente variando quello delle proprie dita. Vince il giocatore che indovina il numero giusto"²¹⁶⁰.

Significativa anche l'analisi etimologica tratta dallo scrittore ottocentesco Marc MONNIER, citato in premessa:

²¹⁶⁰ Cfr. Tom Behan, *"Il libro che la camorra non ti farebbe mai leggere"*, Newton Compton Editori, 2009, pag. 16, e Isaia Sales, *"La camorra, le camorre"*, Roma, Editori Riuniti, 1993, pag. 26.

“...se consultiamo il Vocabolario Napolitano di De Ritis o il Vocabolario Siciliano del Mortillaro, si vedrà che il camorrista è un biscazziere plebeo, che corre per l'osterie per estorcervi del danaro ai giuocatori a forza d'insulti e di minacce. È probabile che questo fosse il primo mestiere della setta, il cui nome verrebbe allora dall'arabo Kumar, giuoco aleatorio proibito dal Corano, produttivo di lucri fraudolenti (alea, dice il dizionario arabo e persiano di Mencirski, et aleatorius quivis ludus peculiariter quo captatur lucrum). Si può dunque inferirne che gli Arabi dessero questo vocabolo agli Spagnuoli, i quali lo trasmisero ai Napolitani, forse anche con il fatto che denotava...”.

La spiccata vocazione imprenditoriale della *camorra* l'ha condotta, nel tempo, a inserirsi in tutti i processi economici, non ultimi la gestione del lotto clandestino e del gioco d'azzardo, di cui si ha traccia già nei rapporti di polizia dell'800, come ricorda la Relazione della *“Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari”* del dicembre 1993.

L'ampliamento dell'offerta di gioco da parte dello Stato, a partire dalla metà degli anni '90, ha accresciuto l'interesse delle organizzazioni criminali campane che, forti della loro esperienza nel campo, hanno iniziato a sfruttare le nuove opportunità offerte dal mercato.

Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2010, a conclusione dell'operazione *“Golden Goal”*, riferita al *clan* camorristico D'ALESSANDRO²¹⁶¹, di cui si tratterà in seguito, si legge che lo sviluppo di nuovi sistemi di scommesse ha avuto, come effetto non secondario per le casse delle organizzazioni camorristiche, quello di concorrere ad avvicinare a quel *“mondo”* una clientela molto più vasta del passato. A questo ha contribuito una massiccia opera di attrazione mediatica al gioco, che ha creato *“...nuove e preoccupanti situazioni di disagio economico dipendenti dal gioco e (...) l'allargarsi di altre pratiche illecite, prime tra tutte l'usura...”*.

In tale mutato contesto si è assistito a una progressione del *modus operandi* della *camorra*, che tuttavia ha continuato a utilizzare i sistemi di sempre, quali le richieste di tangenti ai gestori delle sale gioco e l'imposizione nei locali autorizzati²¹⁶² di apparecchi da gioco che, pur risultando collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono manomessi in modo tale da trasmettere solo parzialmente i dati delle giocate, sottraendo rilevanti risorse all'Eriario.

Nel tempo i sodalizi camorristici hanno mostrato di sapersi infiltrare in tutta la filiera del gioco, implementando

²¹⁶¹ OCCC n. 61516/08 RGNR-707/10 OCC, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 3 novembre 2010 per associazione di tipo mafioso e altro.

²¹⁶² L'attività impositiva del sodalizio non di rado è prodromica al successivo subentro del clan, per gradi, nella gestione dei locali, dapprima concedendo ai titolari che versano in difficoltà economiche somme di denaro e imponendo l'installazione di apparecchiature manomesse, poi, a fronte del mancato rientro dei capitali concessi, rilevando completamente l'esercizio commerciale.

la diretta operatività nella rete del gioco legale. Come già accennato, grazie ad una legislazione favorevole e all'ampliamento dell'offerta a diverse tipologie di giochi, si è assistito al proliferare di esercizi commerciali - bar, tabaccherie, sale giochi - con installati *slot machine* e *videolottery*. Alcuni di questi locali, ubicati non solo in Campania ma anche in altre regioni, prima fra tutte il Lazio, sono risultati intestati a prestanome dei *clan*. Nell'economia delle organizzazioni criminali campane, la loro acquisizione e la conseguente gestione attraverso fiduciari, oltre a costituire una forma indiretta di controllo del territorio, si è rivelata funzionale al riciclaggio di denaro provento di estorsioni, usura e traffico di droga. Riciclaggio realizzato anche attraverso l'incasso delle vincite dei biglietti di lotterie nazionali, con la complicità dei titolari delle rivendite. La *camorra* ha poi dimostrato di sapersi adattare alle nuove tecnologie per la gestione dei giochi *on line*, affiancando alla conduzione di sale e punti di raccolta legali, con finalità illecite, un'offerta illegale di scommesse e di concorsi pronostici attraverso l'utilizzo di siti *internet* fuori legge, gestiti da *server* ubicati in Paesi *offshore* o a fiscalità privilegiata, comunque fuori dal controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Entrambi i sistemi si sono rivelati altamente remunerativi, sia a fini di riciclaggio, sia quale fonte di ulteriori guadagni, come quelli che derivano dalla concessione di prestiti a tassi usurari a giocatori affetti da ludopatia.

Tutto questo è avvenuto con la complicità di professionisti e di esperti di informatica in grado di manomettere le reti, interrompendo il flusso dei dati provenienti dalle *slot machine* o alterando i sistemi telematici destinati a monitorare l'ammontare delle giocate, in modo da generare incassi in nero ed evasione fiscale.

Per infiltrare il mercato, i *clan* hanno utilizzato *holding* intestate a prestanome attraverso le quali inserirsi nelle concessionarie, gestire sale da gioco e punti scommesse o operare nel campo della distribuzione di *macchinette*. Nella citata operazione "Golden Goal" il GIP scriveva che tali attività generano un volume di affari "assolutamente impressionante" tanto da "...apparire questa fonte di guadagno per le organizzazioni criminose rilevante alla stessa stregua di quella derivante dal traffico di stupefacenti...". Le indagini hanno altresì accertato l'interesse delle organizzazioni criminali a investire nell'acquisto di quote di società calcistiche, intestate a prestanome, non solo per orientare risultati e scommesse ma anche per acquisire consensi sul territorio.

Sebbene non manchino evidenze investigative circa l'interesse nel settore in parola da parte di *clan* salernitani e dei sodalizi napoletani, tra i gruppi maggiormente coinvolti figura il *cartello* casertano dei CASALESI. Questi gestiva, attraverso affiliati particolarmente esperti nel settore, in modo diretto e in contesti sempre più estesi, anche di livello internazionale, il gioco e le scommesse *on line*, spesso in sinergia con altre organizzazioni mafiose, attraverso sofisticate piattaforme informatiche.

Nelle numerose indagini che hanno riguardato i Casalesi sono ricorrenti alcuni aspetti, quali il carattere transnazionale degli illeciti (molte piattaforme per la raccolta illegale di scommesse sono localizzate all'estero), le salda-

ture tra organizzazioni criminali di diversa provenienza territoriale e la capacità dei gruppi coinvolti di replicare nelle altre regioni il *modus operandi* utilizzato in Campania. Sono diverse le operazioni che ne danno conferma. Una di queste è l'indagine denominata "*Rischiattutto*"²¹⁶³ della DDA di Napoli, a conclusione della quale, il 27 giugno 2013, i Carabinieri hanno tratto in arresto 57 persone, collegate al *clan* SCHIAVONE, coinvolte in attività di reimpiego e riciclaggio di capitali illeciti in rami d'impresa in vario modo collegati al gioco (*slot machine*, *casino on line*, scommesse sportive e, non ultima, la gestione di *sale bingo*). In questa, al pari che in altre operazioni, è stato riscontrato che le sale da gioco erano localizzate non solo nei territori di origine del sodalizio, ma anche in altre zone quali le province di Frosinone e Modena²¹⁶⁴, area quest'ultima dove da anni il gruppo SCHIAVONE ha trasferito parte dei suoi interessi illeciti. Al centro dell'indagine (prosecuzione "*Hermes*"²¹⁶⁵ del 27 aprile 2009) figurava un soggetto napoletano, al vertice del gruppo imprenditoriale GRASSO, definito "*re dei videopoker*", condannato, nell'aprile 2019, a 16 anni di reclusione. Il suo ruolo si è rivelato determinante in entrambi i contesti

²¹⁶³ OCCC n. 45702/12 RGNR-351/13 OCCC, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 31 maggio 2013, alla quale ha fatto seguito un decreto di sequestro preventivo, emesso il 6 giugno 2013 dal Tribunale di Napoli. Tra i destinatari del provvedimento restrittivo figurava l'ex presidente dell'Associazione concessionari del Bingo (ASCOB), il quale, come osservato dal GIP, "...dopo essersi presentato al... sotto le spoglie dell'angelo salvatore, si insinuava subdolamente nella sua attività, proponendogli di rilevarla e introducendovi, surrettiziamente, il crimine organizzato, nelle persone di..., per la mafia, e di..., per la camorra...".

²¹⁶⁴ In particolare, 5 circoli privati (a Modena e a Castelfranco Emilia) erano tenuti, in rappresentanza del figlio del boss SCHIAVONE, da un affiliato dello stesso *clan* e da un boss originario di Marina di Gioiosa Jonica particolarmente attivo nel settore, tramite sia apparecchiature omologate dallo Stato e poi modificate al fine di eludere i controlli, sia *on line*, mediante collegamento multimediale su "rete protetta" con siti attestati all'estero.

²¹⁶⁵ OCCC n. 28515/03 RGNR - n. 270/09 OCC, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 16 aprile 2009 ed eseguita il 27 aprile 2009. Le indagini della Guardia di finanza hanno evidenziato l'interesse del *clan* dei CASALESI, dei napoletani MISSO, MAZZARELLA, LAGO, CAVALCANTI-ROSSI-SORPRENDENTE, GIULIANO, PANZUTO, VACCARO e VOLLARO, nonché dei nisseni MADONIA nel settore del gioco lecito. In particolare, le investigazioni hanno ruotato intorno ad un'ampia organizzazione impegnata a riciclare denaro in tre settori nevralgici dell'economia nazionale, quali il gioco del bingo, la raccolta delle scommesse sportive ed ippiche, il videopoker e le cd. *new slot*, attraverso la costituzione di numerose società e ditte individuali, costituite secondo la tecnica delle scatole cinesi; tutto faceva riferimento, dietro lo schermo iniziale del prestanome, alla famiglia del cd. "*re dei videopoker*" GRASSO, che controllava la politica imprenditoriale, i ricavi e l'assetto societario. L'indagine ha permesso di individuare i meccanismi di gestione dell'affare complessivo "gioco" amministrato dalle organizzazioni criminali, nel passaggio dal semplice controllo della raccolta delle puntate attraverso i videopoker o gli apparati elettronici di prelievo delle scommesse, alla gestione in proprio della distribuzione e del noleggio degli apparati, sino all'impossessamento di numerose sale attrezzate per il gioco del bingo. L'attività aveva portato, oltre che all'esecuzione di 34 ordinanze di custodia cautelare in carcere, al sequestro di 39 società commerciali, 23 ditte individuali, 100 immobili, 104 autoveicoli, 140 tra quote societarie e rapporti bancari per un valore di oltre 150 milioni di euro, tra le quali si segnalano le *sale bingo* di Cassino (FR), Ferentino (FR), Sant'Arpino (CE), Teverola (CE), Milano, Lucca, Padova, Brescia, Cologno Monzese, Cremona e una società che sviluppa all'epoca il più alto volume d'affari a livello nazionale nel settore delle scommesse sportive. Nei successivi mesi di novembre e dicembre, a seguito delle dichiarazioni rese dagli Amministratori giudiziari delle società oggetto di sequestro, è stato appurato che le aziende erano ancora gestite, di fatto, dalla stessa famiglia GRASSO che, con minacce e intimidazioni al personale dipendente, turbava la corretta gestione del gruppo societario.

investigativi. Dall'operazione "*Hermes*" è emerso che lo stesso si era reso promotore di accordi tra il sodalizio casertano e altri gruppi camorristici napoletani, tra i quali i *clan* MISSO e MAZZARELLA, allora alleati, e siciliani (MADONIA), finalizzati ad assicurare, sui territori di rispettiva competenza (ma anche in ambiti extraregionali, come nel Lazio, in Lombardia, in Veneto e in Toscana), il monopolio nell'istallazione e nel noleggio di *videopoker* a imprese riconducibili agli SCHIAVONE, in cambio di un introito fisso pari a 100 mila euro mensili o di una percentuale sui profitti. Dall'operazione "*Rischiatutto*" è poi risultato che lo stesso imprenditore aveva ampliato il raggio d'azione, tramite una società operante su tutto il territorio nazionale, nel settore delle scommesse sportive, arrivando a gestire cinque circoli privati nel modenese. In questi circoli veniva praticato il gioco d'azzardo, sia tramite apparecchi modificati, forniti da una ditta emiliana riconducibile a un soggetto ritenuto vicino al capo della cosca catanese SANTAPAOLA, sia *on line*, utilizzando siti esteri, attivati in Romania.

Allo stesso anno 2013 risalgono altre operazioni nelle quali sono stati coinvolti esponenti del *cartello* dei CASALESI. Infatti, nell'ambito dell'operazione "*New line*"²¹⁶⁶, le indagini dei Carabinieri hanno rivelato un complesso e articolato sistema che consentiva al *clan* di raccogliere scommesse su incontri di calcio, utilizzando piattaforme illegali *on line*, mutate da quelle attive nei concessionari autorizzati dall'Agenzia dei Monopoli. Veniva documentata anche la manipolazione della visualizzazione di alcuni eventi sportivi, sulle piattaforme informatiche illegali, per orientare in modo fraudolento le vincite, ai danni di ignari scommettitori. I gestori dei siti *web* illegali erano organizzati gerarchicamente e al vertice figuravano uno o più soggetti, indicati come *webmaster*, ognuno dei quali ricavava delle provvigioni sul volume delle giocate degli altri dipendenti, i cd. *master*, dai quali, a loro volta, dipendevano le *agenzie*. Queste ultime - numerosissime e dislocate nelle province di Caserta e Napoli, ma anche in Sicilia, Calabria e Puglia - corrispondevano ai gestori dei punti di raccolta delle scommesse, per lo più *corner* o *agenzie*, inserite nel circuito legale e, pertanto, munite delle specifiche autorizzazioni degli organi competenti. È, quindi, emersa una solida struttura clandestina parallela a quella autorizzata, deputata alla raccolta delle scommesse sugli eventi sportivi, in particolare sugli incontri di calcio dei diversi campionati nazionali ed esteri o su altre competizioni. Per altro verso, gli scommettitori erano per lo più ignari di effettuare le scommesse su un circuito clandestino, poiché veniva loro consegnata una ricevuta con il logo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contraffatto, strumentale a rendere più difficile, in caso di controlli, l'individuazione dell'illecito. Come si vedrà più avanti, il Lazio, anche per ragioni di vicinanza geografica, è una delle regioni che maggior-

²¹⁶⁶ OCCC n. 6013/13 RGNR-10920/13 RGGIP-220/2013 OCCC, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.

mente ricorre nelle indagini finora prese in esame. Solo per ricordarne alcune, si citano anche le inchieste “*Criminal Games*”²¹⁶⁷ (ottobre 2013), “*Pasha*”²¹⁶⁸ (febbraio 2014), “*Babylonia*”²¹⁶⁹ (giugno 2017) e “*Game over*”²¹⁷⁰ (febbraio 2018), ove gli interessi dei *clan* casertani e napoletani si sono intrecciati con l’operatività di gruppi criminali autoctoni.

Altre inchieste, ove si è accertato il coinvolgimento della *camorra*, come la “*Imitation Game*”²¹⁷¹ (dicembre 2015) della DDA di Roma, e “*Jackpot*”²¹⁷² (aprile 2016) della DDA di Genova, evidenziano anche il ricorrente carattere transnazionale degli illeciti, atteso il coinvolgimento di nazioni come la Romania e Malta, ove sono risultati ubicati *server* utilizzati per il gioco illecito e le scommesse clandestine.

Malta e la Romania ricorrono anche nell’indagine denominata “*Gambling*”²¹⁷³, del luglio 2015, frutto della sinergia operativa tra la DIA di Reggio Calabria, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, che ha consentito di disarticolare un’organizzazione composta dalla *cosca* TEGANO di Reggio Calabria e da affiliati ad altre *ndrine* del reggino (PESCE, LOGIUDICE, i cd. *FICAREDDI*, *ALVARO* e *CORDI*), interessati alla gestione di una significativa rete di scommesse e giochi *on line*, in continua espansione sul territorio europeo. L’organizzazione *’ndranghetista* avrebbe esercitato abusivamente il gioco del *poker* e la raccolta di scommesse sportive a distanza su siti stranieri, non autorizzati e già inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede Malta, in la Romania, in Austria, in Egitto e nelle Antille Olandesi. Sebbene centrata sull’organizzazione *’ndranghetista*, l’indagine ha consentito di individuare un patto criminale, risalente al 2006, con la *camorra* e la *mafia*, finalizzato alla distribuzione (in Campania, Sicilia e Calabria) di una serie di *brand*, gestiti tramite società riferibili a due imprenditori, espressione rispettivamente di gruppi camorristici (*clan* dei *CASALESI*) e di consorterie siciliane. Tale accordo era già emerso nell’ambito della citata operazione “*Hermes*”, nel corso della quale,

²¹⁶⁷ OCCC n. 46086/10 RGNR - 634/13 OCC, emessa l’8 ottobre 2013 dal GIP del Tribunale di Napoli per associazione di tipo mafioso e altro.

²¹⁶⁸ OCCC n. 7195/2012 RGNR-798/13 OCC.

²¹⁶⁹ OCCC emesse nell’ambito del p.p. n. 46213/13 RGNR e n. 23742/14 RG GIP, il 18 maggio 2017 ed il 15 giugno 2017 dal GIP del Tribunale di Roma.

²¹⁷⁰ Decreto n. 34/2016 MP del Tribunale di Roma, datato 30 marzo 2016.

²¹⁷¹ OCCC n. 58398/11 RGNR -16133/15 RGGIP, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma il 9 dicembre 2015.

²¹⁷² P.p. 2285/12 RGNR Tribunale di Genova.

²¹⁷³ OCCC n. 7497/14 RGNR - 26/2015 ROCC emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. L’inchiesta, in realtà, trae origine dagli esiti investigativi dell’operazione “*Breakfast-giochi on line*” (OCCC n. 7261/09 RGNR DDA.4527/10 RG GIP-23/14, emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria), conclusa l’8 maggio 2014 dalla DIA di Reggio Calabria con l’esecuzione di una misura restrittiva nei confronti di 8 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di beni e procurata inosservanza di pena.

tuttavia, non era stato possibile individuare i referenti dell'organizzazione calabrese che avevano diffuso *brand* e siti di gestione delle scommesse sul territorio calabrese, come invece accaduto a seguito degli ulteriori approfondimenti investigativi effettuati, nell'ambito dell'operazione "*Gambling*", corroborati anche dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia campani.

Anche altre indagini hanno dato conferma della consistente presenza del *cartello* dei CASALESI nella gestione dei giochi. Una di queste risale al marzo 2016, quando la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare²¹⁷⁴ nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso (riferita al *clan* dei CASALESI-gruppo ZAGARIA), concorso esterno in associazione mafiosa, concorrenza illecita e ricettazione, aggravate dalle finalità mafiose. L'operazione ha documentato il controllo, da parte di imprenditori e commercianti legati al capo del gruppo ZAGARIA, di sale giochi e centri scommesse, nonché l'imposizione e la distribuzione esclusiva delle *slot machine* in alcuni comuni della provincia di Caserta. Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore di circa 1 milione di euro. Le indagini hanno fatto emergere il coinvolgimento di due fratelli, legati al citato sodalizio, nella gestione di *internet point*, sale giochi, bar e centri scommesse, nonché nell'esclusiva distribuzione e gestione di congegni elettronici da intrattenimento (*slot machine*). È stato, inoltre, accertato come, nonostante la cattura del capo *clan* e l'arresto dei due fratelli, il controllo monopolistico nella gestione di centri scommesse e nell'imposizione delle macchinette da gioco presso esercizi commerciali di Casapesenna, San Marcellino e Trentola Ducenta, fosse rimasto immutato, essendo stato affidato a un cognato dei due fratelli²¹⁷⁵.

Nel successivo mese di maggio 2016, nell'ambito dell'inchiesta "*Zenit*"²¹⁷⁶, i Carabinieri hanno eseguito un provvedimento cautelare sempre nei confronti del gruppo ZAGARIA, che ha condotto all'arresto di 11 persone, ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso, finalizzata alle estorsioni e alla gestione monopolistica di sale

²¹⁷⁴ OCCC n. 9586/15 RGNR-97/16 OCCC, emessa il 1° marzo 2016 dal GIP del Tribunale di Napoli.

²¹⁷⁵ Dai documenti sequestrati è emersa una rudimentale forma di contabilità, riferita al periodo luglio 2014 fino ai primi mesi del 2015, contenente la rendicontazione di entrate di cospicue somme di danaro (nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro mensili) derivanti dalle attività di alcuni esercizi pubblici fra cui bar, sale da gioco e centri scommesse, situati nell'area di influenza del sodalizio. Parte del denaro era destinato al sostentamento dei familiari del capo *clan*. Tra il materiale sequestrato figuravano sofisticate apparecchiature elettroniche in grado di rilevare la presenza di microspie.

Il 7 febbraio 2017 un'altra inchiesta, denominata "*Jackpot*", ha colpito la famiglia VENOSA, da sempre vicina al *clan* SCHIAVONE. Determinanti sono state le dichiarazioni dell'allora reggente della famiglia, poi divenuto collaboratore di giustizia, che ha raccontato dell'imposizione delle *slot machine* fornite dagli imprenditori del *clan* nelle sale giochi del casertano e dei rilevanti introiti derivanti dalle scommesse *on line* o dalle bische clandestine (OCCC n. 29998/14-14/17 OCCC).

²¹⁷⁶ OCCC n. 24979/13 RGNR-170/16 OCC, emessa il 19 aprile 2016 dal GIP del Tribunale di Napoli, eseguita l'11 maggio 2016.

giochi, centri scommesse, *internet point* in alcuni comuni del casertano, all'imposizione e alla distribuzione di *slot machine*, alla gestione illecita del gioco d'azzardo *on line* e alla raccolta illegale di scommesse su eventi sportivi. Di diverso tenore, ma comunque indicativa dell'attenzione dei CASALESI verso un settore altamente remunerativo quale quello in argomento, è l'operazione "At Last" (gennaio 2019), che ha riscontrato, in Veneto, lo stesso *modus operandi* utilizzato in Campania²¹⁷⁷. Il gruppo mafioso si era insediato nell'area orientale della regione ponendo in essere un'attività progressiva di penetrazione del territorio; le multiformi strategie criminali erano finalizzate, tra l'altro, ad acquisire, anche con minacce e violenza, la gestione o il controllo di attività economiche, soprattutto nell'edilizia. Dalle indagini è emerso che il sodalizio, anche con la complicità di un appartenente alle Forze dell'ordine, si sarebbe attivato per favorire l'apertura, in quella regione, di un punto di scommesse legali. Tra i clan casertani coinvolti in indagini sul gioco e le scommesse figura anche il gruppo BELFORTE di Marcianise. Significativa, al riguardo, è l'operazione "Golden Game"²¹⁷⁸, conclusa il 7 maggio 2018 dalla Guardia di finanza nei confronti di affiliati ed imprenditori collusi con il citato clan. In quel contesto è stato accertato che alcuni soggetti, già colpiti in passato da misure di prevenzione personali e patrimoniali, gestivano, di fatto, attività commerciali, formalmente intestate a prestanome, attraverso le quali venivano distribuiti, anche mediante imposizione da parte degli appartenenti al clan, apparecchi da gioco con e senza vincita in denaro (*slot machine* e giochi da bar) nel territorio di Maddaloni (CE) e zone limitrofe. L'attività di indagine ha consentito di rilevare che, tramite condotte di illecita concorrenza, in un breve lasso di tempo, le ditte oggetto di indagine avevano avuto una rapida e anomala espansione, assumendo una posizione di preminenza nel mercato di riferimento. Oltre a misure cautelari personali, il GIP del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro dell'intero capitale sociale e di tutti i beni riconducibili alle ditte individuali colluse con il clan, tra i quali 127 apparecchi da gioco

²¹⁷⁷ OCCC n.7063/09 RGNR-5732/10 RGGIP, emessa il 25 gennaio 2019, per associazione di tipo mafioso e altro, dal GIP del Tribunale di Venezia, eseguita dalla Guardia di finanza e dalla Polizia di Stato, si è avvalsa anche di notizie acquisite, nella seconda metà degli anni '90, in merito all'appartenenza alla criminalità campana di alcuni soggetti, inizialmente affiancati e poi sostituiti ai residui esponenti della cd. "Mafia del Brenta". Le indagini rappresentano la prosecuzione di attività che hanno avuto origine in quegli anni, avviate a seguito dell'afflusso nell'area di Eraclea (VE) e San Donà di Piave (VE) di un nutrito gruppo di persone, impegnate in attività economiche nel settore dell'edilizia, provenienti dall'area di Casal di Principe (CE). Contestualmente, è stato anche eseguito un sequestro di beni del valore di circa da 10 milioni di euro. Tra i reati contestati figurano: usura, estorsioni, rapine, ricettazione, riciclaggio anche attraverso società e conti aperti in Albania, Croazia, Svizzera ed in Città del Vaticano, nonché reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, emissione di fatture per operazioni inesistenti, traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, detenzione e porto di armi, accesso abusivo a sistemi informatici, condizionamento delle competizioni elettorali. È, infine, emersa l'ingerenza nelle aste giudiziarie per il controllo di lotti da edificare.

²¹⁷⁸ P.p. n. 21535/16 RGNR della DDA di Napoli.



installati presso 22 bar e locali nell'area di Maddaloni.

Come accennato, anche altri *clan* di diversa estrazione territoriale hanno manifestato il loro illecito interesse per la gestione di attività legate al gioco e alle scommesse. Uno di questi è il *clan* D'ALESSANDRO di Castellammare di Stabia (NA), al quale si è fatto cenno nel richiamare l'operazione "Golden Goal" del 2010, condotta dall'Arma dei carabinieri²¹⁷⁹. Nel caso in questione era stata accertata l'esistenza di diversi centri scommesse, situati a Castellammare di Stabia e Sorrento, gestiti da prestanome per conto di un pregiudicato organico al menzionato *clan*, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e per agevolare il riciclaggio e il reimpiego di danaro provento di attività delittuose. Presso quei centri venivano, peraltro, esercitate contemporaneamente scommesse legali e illegali. Queste ultime, in particolare, avvenivano raccogliendo le giocate per via telefonica o tramite siti internet illegali, non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per attirare giocatori, le scommesse via telefono venivano accettate "sulla parola", senza la necessaria preventiva elargizione di denaro, laddove nel caso di raccolta delle scommesse via telefono occorre che il giocatore usi per le puntate il *plafond* di un proprio conto di gioco, che deve essere aperto obbligatoriamente e preliminarmente, seguendo una specifica procedura fissata dalle norme in materia. In quel caso i giocatori, invece, potevano usufruire di un "conto aperto" senza la necessaria, preventiva elargizione di denaro, ma in caso di sconfitta il "passivo" doveva essere saldato con cadenza settimanale, pena le ritorsioni dell'organizzazione. La contemporanea gestione di scommesse legali e illegali consentiva all'organizzazione di dirottare quelle rischiose, ovvero quelle con maggiore possibilità di esito positivo per lo scommettitore, nei canali ufficiali per la raccolta di scommesse. Inoltre, è emerso che il sodalizio, con la complicità di alcuni giocatori, "ricompensati" con la dazione di ingenti somme di denaro, per ridurre l'alea legata all'imprevedibilità dei risultati, avrebbe alterato l'esito di alcuni incontri calcistici di serie minori, con lo scopo di indirizzare le scommesse verso risultati favorevoli al *clan*.

Qualche anno dopo, il 23 maggio 2016, i Carabinieri hanno arrestato 10 persone legate al gruppo napoletano VANNELLA GRASSI²¹⁸⁰. Una *tranche* dell'indagine ha riguardato l'alterazione del corretto risultato di eventi sportivi, in particolare di partite di calcio professionistico a favore dell'organizzazione stessa, delitti aggravati dall'aver agito per favorire la criminalità organizzata. È emersa la capacità dell'organizzazione di influenzare alcune partite del campionato di serie B nella stagione 2013-2014, con la complicità di alcuni giocatori, uno dei quali nipote

²¹⁷⁹ OCCC n. 61516/08 RGNR-707/10 OCC, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 3 novembre 2010 per associazione di tipo mafioso e altro.

²¹⁸⁰ OCCC n. 51421/12 RGNR-99/16 OCC, emessa il 5 maggio 2016, dal GIP del Tribunale di Napoli.

di un elemento di vertice del clan, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Ancora è stata conclusa dalla DIA di Napoli, il 9 maggio 2018, l'operazione "*Black bet*"²¹⁸¹, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre fratelli, imprenditori napoletani, e delle mogli di due di loro, con interessi nel settore della commercializzazione e distribuzione di giocattoli, delle agenzie di scommesse, della ristorazione, proprietari di un noto locale di Napoli. Agli arrestati è stato contestato il reato di intestazione fittizia di beni, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività dei *clan* CONTINI e SARNO. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro di depositi e negozi per la commercializzazione e distribuzione di giocattoli a Napoli, in provincia e nel casertano, nonché di un bar/ristorante, di un'agenzia di scommesse e di una discoteca, siti nel centro del capoluogo partenopeo.

Recentissima, in ultimo, un'altra inchiesta che ha riguardato i CONTINI. Il 30 gennaio 2020, a Napoli, la Polizia di Stato ha tratto in arresto²¹⁸² alcuni affiliati, tra i quali emissari del *clan* che, secondo il solito *cliché* operativo, imponevano agli imprenditori del settore l'installazione di *slot machine* illegali, incassandone gli introiti illeciti. Con l'imposizione intimidatoria venivano anche dettate le condizioni per la gestione dei dispositivi.

Sempre in provincia di Napoli, il 12 novembre 2019, la Guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare²¹⁸³ nei confronti di capi e gregari del *clan* CESARANO per associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico di stupefacenti. L'asfissiante pressione estorsiva imposta sull'area dal *clan* ha riguardato, tra i diversi settori colpiti, anche decine di imprenditori ai quali veniva imposto il noleggio di *slot machine*, i cui proventi confluivano nelle casse del *clan*.

Passando ai *clan* della provincia di Salerno, il 31 marzo 2016, nell'ambito dell'operazione "*Jamm Jamm*"²¹⁸⁴, la Guardia di finanza ha eseguito un provvedimento cautelare a carico di un'associazione per delinquere dedicata alla gestione di piattaforme di scommesse clandestine e del gioco d'azzardo on line, diffusa sul territorio nazionale ed estero. Dell'organizzazione criminale facevano parte esponenti del gruppo CONTALDO di Pagani (SA) e un soggetto legato alla cosca cirotana FARAO-MARINCOLA. Il sodalizio aveva proiezioni internazionali che spaziavano dal Canada al Regno Unito, da Malta al Montenegro. In quei Paesi erano ubicate le piattaforme illegali dei siti *web* per la raccolta delle scommesse clandestine e del *poker* su *internet*, piattaforme alterate in modo

²¹⁸¹ OCCC n. 51263/12 RGNR-207/18 OCC, emessa il 23 aprile 2018, integrata il 26 aprile 2018, dal GIP del Tribunale di Napoli.

²¹⁸² OCCC n. 12566/19 RGNR-11685/19 RGGIP-40/20 OCCC, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.

²¹⁸³ OCCC n. 32060/12 RGNR-14012/17 RGGIP-512/2019 OCC, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.

²¹⁸⁴ OCCC n. 3266/13/21 PM-1689/14 GIP, emessa il 7 marzo 2016 dal GIP del Tribunale di Salerno.